

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. L 168

28 giugno 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 1503/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che reca conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan 1
Accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan 2
 - ★ Regolamento (CEE) n. 1504/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che completa il regolamento (CEE) n. 885/68 per quanto riguarda le norme generali relative alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 7
 - ★ Regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia 9
 - ★ Regolamento (CEE) n. 1506/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati alle infrastrutture dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia 11
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

76/556/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 22 giugno 1976, relativa al regime d'aiuto applicabile in Danimarca alla macellazione delle galline 12

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1503/76 DEL CONSIGLIO**del 21 giugno 1976****che reca conclusione dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 114,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che occorre concludere l'accordo di cooperazione commerciale negoziato tra la Comunità e la Repubblica islamica del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È concluso a nome della Comunità l'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan il cui testo è allegato al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. HAMILIUS

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica all'altra parte contraente, in applicazione dell'articolo 15 dell'accordo, che, per quanto riguarda la Comunità, le procedure necessarie per l'entrata in vigore di tale accordo sono state espletate ⁽¹⁾.

Articolo 3

Nella commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ Poiché lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan firmato a Bruxelles il 1° giugno 1976, ha avuto luogo il 25 giugno 1976 a Bruxelles, l'accordo entra in vigore, conformemente all'articolo 15, il 1° luglio 1976.

ACCORDO**di cooperazione commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN,

dall'altra,

TENENDO CONTO delle relazioni amichevoli e dei legami tradizionali esistenti tra gli Stati membri della Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan, nonché del comune desiderio di consolidare e di estendere i loro rapporti economici e commerciali,

ANIMATI dall'intento di rinsaldare, approfondire e diversificare questi rapporti economici e commerciali sulla base di vantaggi relativi e del profitto reciproco,

PERSUASI che una moderna politica commerciale costituisca un ottimo strumento per favorire la cooperazione economica internazionale,

AFFERMANDO la comune volontà di contribuire ad una nuova fase di cooperazione economica internazionale e di facilitare lo sviluppo delle rispettive risorse umane e materiali fondato sulla libertà, l'uguaglianza e la giustizia,

HANNO DECISO di concludere un accordo di cooperazione commerciale ed hanno a tale scopo designato come loro plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN:

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

Le parti contraenti sono decise a sviluppare i loro scambi commerciali sulla base dei loro reciproci vantaggi e del loro comune profitto, in maniera da contribuire al loro progresso economico e sociale ed all'equilibrio dei loro mutui scambi al livello più alto possibile.

Articolo 2

Le parti contraenti si accordano, nei loro rapporti commerciali, il trattamento della nazione più favorita

conformemente all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 3

Le parti contraenti si accordano a vicenda il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse applicano nei confronti dei paesi terzi in generale e cercheranno di concedersi reciprocamente le più ampie agevolazioni compatibili con le politiche e gli obblighi rispettivi, riguardo ai prodotti che interessano l'una o l'altra parte.

Articolo 4

Le parti contraenti si impegnano a promuovere, fino al più alto livello possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei loro mutui scambi. Esse convengono di applicare tutte le misure atte a tal fine, comprese le misure specifiche rese necessarie dalle caratteristiche e dalla possibilità dei reciproci scambi.

Articolo 5

Le parti contraenti possono sviluppare la cooperazione economica, quand'essa è collegata agli scambi commerciali, nei settori che presentano per esse un comune interesse ed in base all'evoluzione delle rispettive politiche economiche.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5 le parti contraenti convengono di intensificare i contatti e la cooperazione fra le loro organizzazioni economiche e di appoggiare le istituzioni create o da creare a tal fine.

Articolo 7

Le parti contraenti si adoperano per incrementare la loro cooperazione nei paesi terzi, per quanto riguarda le questioni commerciali ed economiche, qualora tale cooperazione risponda al loro reciproco interesse.

Articolo 8

1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità e del Pakistan. La commissione mista si riunisce una volta all'anno. A richiesta di una delle parti contraenti possono essere convocate di comune accordo altre sessioni.

2. La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro.

3. La commissione mista può istituire sotto-commissioni specializzate che dovranno assisterla nell'esecuzione di taluni compiti che essa loro affida.

Articolo 9

La commissione mista ha il compito di assicurare il buon funzionamento del presente accordo, di elab-

borare e raccomandare le misure pratiche volte a raggiungerne gli obiettivi. Essa esamina le difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra le parti contraenti.

Articolo 10

La commissione mista deve in particolare:

- a) studiare e mettere a punto i mezzi che consentono di superare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari e paratariffari esistenti in vari settori del commercio, tenendo conto dei lavori intrapresi in questo settore dalle organizzazioni internazionali competenti;
- b) ricercare i mezzi che consentano di favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti qualora ciò possa contribuire allo sviluppo ed alla diversificazione degli scambi commerciali;
- c) facilitare gli scambi di informazioni ed incoraggiare i contatti su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione economica fra le parti contraenti su basi di reciproco vantaggio, nonché la creazione di condizioni favorevoli a tale cooperazione.

Articolo 11

La commissione mista cura inoltre il buon funzionamento degli accordi settoriali tra le parti contraenti e, a tal fine, svolge i compiti assegnati agli organi misti che sono o saranno istituiti da tali accordi.

Articolo 12

Le disposizioni del presente accordo si sostituiscono alle disposizioni degli accordi conclusi fra gli Stati membri della Comunità ed il Pakistan ove queste ultime siano con esse incompatibili o identiche ad esse.

Articolo 13

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 14

Il presente accordo si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni da questo fissate, ed ai territori nei quali si applica la costituzione della Repubblica islamica del Pakistan.

Articolo 15

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e sarà prorogato di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza.

3. Le parti contraenti possono nondimeno concordare in qualsiasi momento eventuali modifiche del presente accordo per tener conto di nuove situazioni nel settore economico e dell'evoluzione delle rispettive politiche economiche.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, olandese, inglese, francese, tedesca e italiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO I**Dichiarazione comune relativa al funzionamento della commissione mista**

1. I rappresentanti delle parti contraenti nella commissione mista trasmetteranno le raccomandazioni concordate alle rispettive autorità, affinché queste possano esaminarle ed attuarle nella maniera più rapida ed efficace possibile. Se la commissione mista non è in grado di emettere una raccomandazione su una questione considerata urgente o importante da una delle parti contraenti, essa presenterà il parere delle due parti alle rispettive autorità per ulteriore esame.
2. Nel fare proposte e raccomandazioni, la commissione mista terrà nel debito conto i piani di sviluppo della Repubblica islamica del Pakistan, l'evoluzione delle politiche della Comunità in campo economico, industriale, sociale, ecologico e scientifico, nonché il livello di sviluppo economico delle parti contraenti.
3. La commissione mista studierà le possibilità e farà raccomandazioni per un'efficace utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili, oltre alle tariffe applicabili ai sensi della clausola della nazione più favorita ed alle preferenze generalizzate, al fine di promuovere il commercio di articoli di interesse per la Repubblica islamica del Pakistan.

ALLEGATO II**Dichiarazione della Comunità economica europea in merito agli adeguamenti tariffari ed altri provvedimenti per agevolare gli scambi commerciali**

1. Il 1° luglio 1971 la Comunità ha istituito in via autonoma un regime di preferenze generalizzate sulla base della risoluzione n. 21 (II) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, tenutasi nel 1968. La Comunità è disposta, nell'ambito degli sforzi rivolti a migliorare tale regime, a tenere conto dell'interesse della Repubblica islamica del Pakistan ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità.
 2. La Comunità è anche disposta ad esaminare, in sede di commissione mista, la possibilità di operare adeguamenti tariffari per promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con il Pakistan.
 3. Riconoscendo la vitale importanza delle esportazioni di prodotti di cotone e di riso di tipo Basmati per lo sviluppo economico del Pakistan, la Comunità è disposta ad esaminare in sede di commissione mista la situazione del commercio pakistano di questi prodotti con la Comunità stessa ed a ricercare le possibilità di agevolare tale commercio, per quanto riguarda i prodotti di cotone, compatibilmente con l'attuale accordo tra le parti contraenti ed i rispettivi obblighi multilaterali.
 4. La Comunità prende atto che anche la Repubblica islamica del Pakistan è disposta ad esaminare in sede di commissione mista eventuali proposte della Comunità in merito all'introduzione da parte della Repubblica islamica del Pakistan di adeguamenti tariffari ai fini dell'incremento degli scambi commerciali tra le parti contraenti, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Pakistan.
-

*ALLEGATO III***Dichiarazione della Repubblica islamica del Pakistan in merito agli adeguamenti tariffari ed altri provvedimenti per agevolare gli scambi commerciali**

1. La Repubblica islamica del Pakistan prende atto che la Comunità è disposta, nell'ambito degli sforzi rivolti a migliorare il regime delle preferenze generalizzate, a tener conto dell'interesse della Repubblica islamica del Pakistan ad ampliare e rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità stessa. A tal riguardo la Repubblica islamica del Pakistan segnalerà all'attenzione della Comunità gli elementi del regime comunitario delle preferenze generalizzate che possono essere migliorati, più particolarmente nel contesto delle disposizioni della dichiarazione comune d'intenzioni.
 2. La Repubblica islamica del Pakistan prende inoltre atto che la Comunità è disposta ad esaminare, in sede di commissione mista, la possibilità di operare adeguamenti tariffari per promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con il Pakistan. A tal fine, la Repubblica islamica del Pakistan potrà comunicare alla Comunità, ai fini di un esame in sede di commissione mista, i prodotti per i quali essa desidera concessioni.
 3. La Repubblica islamica del Pakistan prende inoltre atto che la Comunità è disposta ad esaminare, in sede di commissione mista, la situazione del commercio pakistano con la Comunità dei prodotti di cotone e di riso di tipo Basmati ed a ricercare le possibilità di agevolarli, per quanto riguarda i prodotti di cotone, compatibilmente con l'attuale accordo fra le parti contraenti ed i rispettivi obblighi multilaterali.
 4. La Repubblica islamica del Pakistan è inoltre disposta ad esaminare in sede di commissione mista eventuali proposte della Comunità in merito all'introduzione da parte della Repubblica islamica del Pakistan di adeguamenti tariffari ai fini dell'incremento degli scambi commerciali tra le parti contraenti, tenendo conto delle esigenze di sviluppo del Pakistan.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1504/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

che completa il regolamento (CEE) n. 885/68 per quanto riguarda le norme generali relative alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 568/76 ha introdotto la possibilità di fissare in anticipo le restituzioni nel settore di cui trattasi;

considerando che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore delle carni bovine le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ⁽³⁾, inserendovi norme per la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni è necessaria soltanto in casi determinati; che è pertanto opportuno decidere di avvalersi di tale facoltà secondo la procedura dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni richiede l'adozione di provvedimenti che garantiscano in ogni caso l'effettuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata; che a tal fine occorre che ogni richiedente riceva un titolo che prevede che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato;

considerando che, per evitare abusi, è opportuno subordinare il rilascio di questo titolo alla costituzione di una cauzione che viene incamerata se l'esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del titolo stesso;

considerando che l'esperienza acquisita nei settori soggetti ad organizzazione comune dei mercati per i quali è possibile la fissazione anticipata della restituzione ha dimostrato che, in determinate circostanze, e segnatamente in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema, sono da temersi difficoltà sul mercato in questione;

considerando che, per ovviare a una tale situazione, deve essere possibile adottare tempestivamente dei provvedimenti; che è pertanto opportuno permettere alla Commissione di adottare siffatti provvedimenti previo parere del comitato di gestione o, in caso di urgenza, senza attendere che quest'ultimo si riunisca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 885/68 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, l'elenco dei prodotti per i quali viene accordata una restituzione all'esportazione e il relativo importo sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.
2. L'importo della restituzione è quello valido il giorno dell'esportazione.
3. Tuttavia, può essere deciso che, su richiesta, la restituzione venga fissata in anticipo. In tal caso, la restituzione valida il giorno nel quale è presentata la domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 5 bis si applica, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo e prima delle ore 13, ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo medesimo.
4. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi è il rischio che si presentino tali diffi-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

coltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.»

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 885/68 viene inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1. La concessione della restituzione alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è subor-

dinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di effettuare le esportazioni di cui trattasi nel periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata totalmente o in parte se le esportazioni non sono realizzate nel periodo suddetto o lo sono solo in parte.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1505/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la regione Friuli-Venezia Giulia è stata gravemente colpita da un terremoto nel maggio 1976; che i comuni sinistrati hanno una spiccata vocazione agricola;

considerando che i danni causati all'agricoltura sono tanto gravi che gli agricoltori non possono porvi rimedio unicamente con i loro mezzi;

considerando che è pertanto opportuno che la Comunità fornisca un aiuto rapido ed efficace per ricostituire e migliorare il potenziale agricolo della regione sinistrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio, la Comunità partecipa, alle condizioni previste dall'articolo 2 ed in base alla procedura di cui all'articolo 3, alla ricostituzione ed al miglioramento:

- delle condizioni di produzione nell'agricoltura o nelle aziende agricole,
- degli impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli,

resi necessari nella regione Friuli-Venezia Giulia dalle distruzioni provocate dal terremoto del maggio 1976.

Articolo 2

1. Le disposizioni in appresso indicate del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio

⁽¹⁾ Parere reso il 18 giugno 1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽²⁾, si applicano per analogia al contributo della Comunità accordato a norma dell'articolo 1:

- articolo 13,
- articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettere a) e c),
- articolo 17,
- articolo 20, paragrafi 2, 3, 4 e 6,
- articolo 21, paragrafo 2,
- articolo 22.

2. Inoltre, il contributo della Comunità è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni particolari:

- a) il progetto deve contribuire alla ripresa economica nel settore agricolo tenendo conto della necessità di incrementare la produttività dell'agricoltura conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, o di migliorare gli sbocchi dei prodotti agricoli;
- b) per un determinato progetto:
 - le sovvenzioni concesse dalla Comunità non possono superare il 45 % dell'investimento realizzato;
 - il beneficiario della ricostituzione o del miglioramento realizzati deve partecipare al finanziamento; tale partecipazione finanziaria non può essere inferiore al 10 %, qualora la ricostituzione o il miglioramento riguardi impianti di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli;
- c) la Repubblica italiana si impegna a fare gli opportuni stanziamenti per il programma di finanziamento, tenendo conto del contributo della Comunità e della partecipazione del beneficiario.

Articolo 3

Per il contributo della Comunità accordato a norma dell'articolo 1 è fissata la seguente procedura:

⁽²⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

- a) le domande di contributo possono essere inoltrate permanentemente alla Commissione, ma non oltre il 31 ottobre 1976; tuttavia le domande di contributo per investimenti nelle aziende agricole possono essere presentate fino al 31 dicembre 1976;
- b) la Commissione prende i provvedimenti necessari affinché una decisione di merito su ciascun caso particolare sia adottata al più tardi sei settimane dopo che siano pervenuti i dati necessari per la decisione stessa;
- c) la Commissione consulta, per quanto possibile, il comitato permanente per le strutture agricole — in occasione delle riunioni periodiche di quest'ultimo — sui progetti di decisioni di merito, senza che tale consultazione possa impedirne l'adozione entro la scadenza indicata alla lettera b); in caso contrario, la Commissione informa il comitato, entro i più brevi termini, delle decisioni da essa adottate.

Articolo 4

Le seguenti disposizioni del regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom, del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità ⁽¹⁾ si applicano per analogia agli stanziamenti iscritti in bilancio per il finanziamento delle misure previste dal presente regolamento:

- articolo 6, paragrafo 5,
- articolo 40, paragrafo 2,
- articolo 114.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. L 116 del 1^o 5. 1973, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1506/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati alle infrastrutture dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 209 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la regione Friuli-Venezia Giulia è stata gravemente colpita da un terremoto nel maggio 1976;

considerando che i danni subiti dalla popolazione sono tanto gravi che la popolazione stessa e lo Stato membro interessato non possono porvi rimedio unicamente con i loro mezzi; che quindi è necessario un contributo della Comunità a favore di tale regione;

considerando che occorre concentrare i mezzi disponibili sulle infrastrutture a carattere economico e sociale;

considerando che è opportuno definire le modalità particolari relative al riporto degli stanziamenti previsti per tali operazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio, la Comunità partecipa, alle condizioni previste dall'articolo 2 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, alla ricostruzione ed al miglioramento delle infrastrutture economiche e sociali resi necessari, nella regione Friuli-Venezia Giulia, dalle distruzioni provocate dal terremoto del maggio 1976.

Articolo 2

L'importo della partecipazione della Comunità ammonta al 30 % della spesa sostenuta dalle autorità pubbliche quando l'investimento sia inferiore a dieci

milioni di unità di conto e ad una percentuale tra il 10 ed il 30 % degli investimenti di importo pari o superiore a dieci milioni di unità di conto. Il contributo della Comunità può essere erogato in tutto o in parte sotto forma di un abbuono di interessi di quattro punti a favore dei prestiti contratti dalle autorità pubbliche per la realizzazione del progetto in questione.

Articolo 3

Il contributo è deciso dalla Commissione tenendo conto del carattere prioritario dell'investimento e del suo contributo all'accelerazione della ripresa economica della regione.

Articolo 4

1. Alle operazioni previste dal presente regolamento si applicano per analogia gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, recante creazione di un Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽²⁾, e l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom, del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità ⁽³⁾.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 724/75, le domande di contributo possono essere inoltrate permanentemente alla Commissione, ma non oltre il 31 dicembre 1976.

3. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 724/75, la Commissione può, quando ritiene necessaria una procedura accelerata, decidere la concessione del contributo della Comunità senza consultare il comitato del Fondo; in tal caso la Commissione informa al più presto il comitato delle decisioni adottate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. HAMILIUS

⁽¹⁾ Parere reso il 18 giugno 1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 1^o. 5. 1973, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1976

relativa al regime d'aiuto applicabile in Danimarca alla macellazione delle galline

(76/556/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,

vista la domanda presentata dalla delegazione della Danimarca,

considerando che in Danimarca il mercato delle uova è attualmente colpito da una grave crisi di sovrapproduzione; che queste circostanze eccezionali giustificano la concessione, per una durata limitata, di premi alla macellazione delle galline finanziati con una tassa parafiscale a carico dei produttori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Danimarca è autorizzato a concedere un premio alla macellazione delle galline finanziato con

una tassa parafiscale a carico dei produttori, entro i limiti di un massimale di 600 000 corone danesi.

Questa decisione scade il 1° ottobre 1976.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS